



# **Regolamento dell'Imposta di soggiorno locazioni brevi nella città di Cefalù**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2019**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 4.11.2020**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10.01.2024**



## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno per le locazioni brevi ai sensi dell'art.4 del D.L n. 50/17, come modificato dall'art.180, co.4 del D.L. n.34/2020 convertito con L. n.77/2020.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le esenzioni, gli obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno e dei soggetti passivi dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **ARTICOLO 2**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Ai sensi del D.L 50/2017 art. 4, i Comuni capoluogo di Provincia, le unioni dei Comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono ai sensi del comma 7 a decorrere dall'anno 2017 applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.
2. Il Comune di Cefalù ha istituito l'Imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 7 novembre 2011 e s.m.i. e con successiva deliberazione n. 19 del 14 maggio 2018 il Consiglio comunale ha approvato il Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella Città di Cefalù.
3. A norma del presente regolamento, l'Ente vuole regolamentare l'imposta di soggiorno per le locazioni brevi, disciplinata dall'art 4 del D.L. n. 50/2017, e successive modifiche e integrazioni, per le strutture nel territorio del Comune di Cefalù.
4. Il presupposto dell'imposta di soggiorno, a norma del presente regolamento, è alloggiare negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del D.L n. 50/17, e successive modifiche e integrazioni, ubicati nel territorio comunale e non essere iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Cefalù.

## **ARTICOLO 3**

### **Definizione di Soggetto passivo e finalizzazione dell'imposta**

1. Soggetto passivo dell'imposta, ai sensi del presente regolamento è colui che alloggia negli immobili destinati a locazione breve ai sensi dell'art 4 del D.lgs 50/2017e che non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti nel Comune di Cefalù.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo e cultura, così come disciplinato dal "Nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Cefalù" approvato con regolamento di C.C n 19 del 14/05/2018".

#### **ARTICOLO 4**

##### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta dovuta per i soggiorni negli immobili destinati alla locazione breve viene stabilita annualmente con determinazione del Sindaco nel rispetto della soglia massima di €5,00 a persona per ogni pernottamento. Trova applicazione l'art.1, co.169 della L.n. 296/2006 in tema di deliberazione di tariffe e aliquote relative ai tributi.
2. L'imposta è applicata fino a un massimo di 5 pernottamenti.
3. L'imposta di soggiorno viene corrisposta esclusivamente per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno solare.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, nell'esercizio delle loro funzioni, gli autisti di pullman, le guide turistiche, i traduttori, gli accompagnatori turistici, i tour operator e gli agenti di viaggio che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione contenente le generalità del paziente e/o degli accompagnatori e la struttura sanitaria ospitante, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche e i loro accompagnatori in visita didattica o viaggio d'istruzione; gli studenti fuori sede, iscritti negli istituti scolastici che hanno sede nel territorio comunale, nonché gli studiosi, i giornalisti e i ricercatori che dimostrino, con documentazione ufficiale dell'Ente di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio, di ricerca o per altri motivi professionali legati alla città di Cefalù.
5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i giornalisti e gli agenti di viaggio che partecipano a Press Trip ed Educational Tour, a scopo promozionale, organizzati o patrocinati dall'Amministrazione comunale e coloro che soggiornano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: volontari in occasione di manifestazioni o di calamità, sfollati etc.).

6. L'applicazione delle esenzioni previste dal presente articolo è subordinata alla compilazione, a cura dell'ospite, dell'apposito modulo predisposto dal Comune, reperibile nel portale dedicato, e fornito dalla struttura ospitante.

## ARTICOLO 6

### Pagamento dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4, co. 5 ter del D.L. n. 50/2017, come modificato dall'art.180, co. 4 del DL. n.34/2020: Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'ar. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
2. **E' consentito al soggetto indicato al precedente comma avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per sanare l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta di soggiorno pagando gli interessi legali e la sanzione prevista dall'art.13 del D.lgs. n.472/97, sempre che la violazione non sia stata già constatata da questo Ente.**

## ARTICOLO 7

### Obblighi

1. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, di cui al presente regolamento, al momento del check-in ha l'obbligo di dichiarare e trasmettere al comune di Cefalù la registrazione del cliente mediante portale dedicato messo a disposizione dall'Ente.
2. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, di cui al comma 1 del presente articolo ha l'obbligo di richiedere le credenziali, per la registrazione dell'immobile o degli immobili presso il quale o i quali si esercita la locazione breve, nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dall'Ente. All'immobile verrà assegnato automaticamente dall'applicativo gestionale un Codice Identificativo Comunale, composto dall'acronimo C.I.C seguito dalle lettere LB e da quattro numeri (ad es. C.I.C. -LB0000).
3. Il Codice Identificativo Comunale, deve essere chiesto per ogni singolo immobile destinato a locazione breve ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge 21. 06.2017, n.96 e deve essere obbligatoriamente citato, al fine di agevolare i controlli, in tutti i supporti pubblicitari utilizzati (cartacei, digitali etc.).
4. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, di cui al presente regolamento, ha l'obbligo di riversare al comune di Cefalù, le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno da chi ha alloggiato nel proprio immobile, secondo le modalità indicate nella tabella che segue:

Dichiarazioni:	Scadenza
Aprile-Maggio	15-giu
Giugno-Luglio	15-ago
Agosto-Settembre	15-ott
Ottobre	15-dic

5. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo è tenuto ad effettuare il versamento, al Comune di Cefalù, delle somme riscosse dall'applicazione del tributo, mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale o tramite sistema bancario utilizzando il seguente IBAN IT441052164326000008005005 indicando nella causale del versamento/bonifico il codice assegnato dal portale al momento della registrazione nel portale e il mese/anno oggetto di pagamento.
6. L'eventuale modifica che dovesse rendersi necessaria della modalità di pagamento di cui sopra non richiede alcun procedimento di modifica del presente regolamento.
7. Nei casi di esenzione dal tributo, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, è tenuto a compilare e a conservare, per cinque anni, le attestazioni relative alle esenzioni previste all'art 5 del presente regolamento.
8. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, secondo le modalità che verranno approvate con apposito decreto del MEF.

## **ARTICOLO 8**

### **Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, anche previa richiesta, ai competenti uffici pubblici, di dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi, può:
  - a. invitare il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai privati "questionari" relativi a data e/o informazioni di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e sottoscritti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., e di cui all'art.1, co.792 della L. n.

160/2019, nonché le disposizioni previste dall'art.13 quater, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. Le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi saranno riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dalla normativa vigente, dal D. Lgs. n.471, n.473 del 18.12.1997;
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 471/97 che prevede la sanzione del 30% per *i versamenti effettuati con un ritardo superiore a 90 giorni dalla data di scadenza, del 15% per i versamenti effettuati con un ritardo entro i 90 giorni* dalla data di scadenza e dell'1% per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, unitamente agli interessi legali;
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art.7, co.8 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'importo dovuto;
4. Per le violazioni delle norme regolamentari, di seguito riportate, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000:
  - a) in caso di omesso accreditalimento sul portale, prevista dall'art.7, co.2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di €500,00;
  - b) per l'omessa, incompleta o infedele, tardiva registrazione del cliente di cui all'art.7, co.1 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.

## **ARTICOLO 10**

### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e ss. mm.ii.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cefalù, in persona del suo legale rappresentante che può nominare uno o più responsabili del trattamento, in conformità della legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie competente per territorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **ARTICOLO 12**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione.
- 1 bis Limitatamente all'anno 2020 i riversamenti di cui all'art. 4 del presente regolamento continueranno ad essere effettuati entro il 15 del mese successivo al mese in cui le stesse somme sono state riscosse.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.



